



**COMUNE DI SALE MARASINO**

PROVINCIA DI BRESCIA

\*\*\*\*\*

## **REGOLAMENTO**

# **PER GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI**

*(art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33)*

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 03 del 28.04.2015

## **INDICE**

Articolo 1 - Oggetto, efficacia e pubblicità del regolamento.

Articolo 2 - Definizioni.

Articolo 3 - Dichiarazioni, attestazioni, informazioni e dati da pubblicare.

Articolo 4 - Termini e modalità del deposito e della pubblicazione dei documenti.

Articolo 5 - Responsabile della vigilanza.

Articolo 6 - Integrazione e rettifica dei documenti

Articolo 7 - Sanzioni

Articolo 8 - Procedimento per l'applicazione delle sanzioni

Articolo 9 - Rinvio

## Articolo 1

### OGGETTO, EFFICACIA E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune (di seguito anche: *sito istituzionale*) dei documenti e delle informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito: *D. Lgs. 33/2013*), il presente Regolamento:

- a) individua i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di questo Comune (di seguito: *titolari*) che hanno il dovere di comunicare la situazione reddituale e patrimoniale propria nonché del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado civile se consenzienti;
  - b) disciplina le modalità per la comunicazione da parte dei predetti titolari dei su citati documenti e informazioni;
  - c) disciplina la procedura di accertamento delle eventuali violazioni e da atto dei procedimenti per la comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 dell'art. 47 del D. Lgs. 33/2013.
2. Il presente Regolamento:
- a) acquista efficacia il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con cui lo stesso è approvato;
  - b) è pubblicato a tempo indeterminato, in formato non modificabile, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
  - c) si ha per conosciuto da parte dei titolari destinatari dello stesso con la sua pubblicazione nel sito istituzionale;
  - d) è consegnato in copia ai titolari non appena sia divenuta efficace la loro elezione o nomina.

## Articolo 2

### DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- per **"titolari"**: coloro che ricoprono cariche politiche, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di questo Comune, in particolare:
  - il sindaco, i consiglieri comunali e gli assessori comunali;
  - i componenti degli organi di governo delle istituzioni dell'ente;
- per **"documenti e informazioni"**: gli atti, le dichiarazioni, le attestazioni e i dati previsti nelle lettere da a) ad e) del comma 1 dell'articolo 14 del D. Lgs. 33/2013.
- per **"mandato"**: il periodo di durata del mandato o dell'incarico politico a cui ciascun titolare è rispettivamente eletto o nominato;
- per sezione **"Amministrazione trasparente"**: la sezione del sito istituzionale, strutturato in conformità alle specifiche ed alle regole tecniche di cui all'Allegato A del D. Lgs. 33/2013, da rendere accessibile, in modo gratuito, da parte di chiunque ne abbia interesse, direttamente ed immediatamente senza autenticazione ed identificazione, attraverso un apposito link posto nella homepage del predetto sito, nelle cui sottosezioni di 2° livello rubricate "*Organi di indirizzo politico-amministrativo*" e "*Sanzioni per mancata comunicazione dei dati*" della sottosezione di 1° livello rubricata "*Organizzazione*" sono pubblicate rispettivamente le dichiarazioni e le informazioni di cui all'articolo 14 e le sanzioni di cui all'articolo 47 del D. Lgs. 33/2013;
- per **"diritto alla conoscibilità"**: il diritto di chiunque di conoscere, fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzare tutti i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria a norma dell'art. 3 del D. Lgs. 33/2013;

- per “**accesso civico**”: il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, da esercitare a norma dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013;
- per “**Responsabile della Trasparenza**”: il segretario comunale del Comune.
- per “**Autorità amministrativa competente**” all’irrogazione delle sanzioni: il Prefetto del luogo in cui si verificano le violazioni di cui all’art. 47, comma 1 e 2, del D. Lgs. 33/2013.

### **Articolo 3**

#### **DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI, INFORMAZIONI E DATI DA PUBBLICARE**

1. Ai fini della loro pubblicazione, ciascun titolare ha l’obbligo di trasmettere al Responsabile della Trasparenza i documenti e le informazioni di seguito indicati:

- a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti.

2. L’Ufficio della Segreteria comunale cura la raccolta e la conservazione dei predetti documenti e provveda alla loro pubblicazione nel sito istituzionale entro quindici (15) giorni dal loro ricevimento.

### **Articolo 4**

#### **TERMINI E MODALITA’ DEL DEPOSITO E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI**

Il titolare deposita le dichiarazioni e le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 dell’articolo 3 del presente Regolamento, entro quarantacinque (45) giorni dalla data :

- di proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali;
- di accettazione della nomina ad assessore comunale;
- di notificazione del provvedimento di elezione o di nomina agli altri incarichi politici di carattere politico o comunque di poteri di indirizzo politico ovvero di accettazione dei predetti incarichi.

2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, gli amministratori in carica depositano i documenti di cui al comma 1 dell’articolo 3 del presente Regolamento entro trenta (30) giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento.

3. Il deposito è effettuato presso l’Ufficio segreteria del Comune.

4. Il titolare che ha già prodotto la dichiarazione al termine di un mandato è esentato dal presentare la dichiarazione all’inizio del nuovo mandato alla medesima o ad altra carica la cui elezione o nomina avvenga nello stesso anno nel quale è terminato il precedente mandato.

5. La pubblicazione dei documenti e delle informazioni di cui al comma 1 dell’articolo 3 è effettuata entro tre mesi dalla data dell’elezione o dalla nomina e ha termine al decorso dei tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell’incarico del titolare. Decorso tale termine dette informazioni non vengono trasferite nelle sezioni di archivio.

6. Sono comunicati e pubblicati in formato aperto, a norma dell’articolo 7 del D. Lgs. 33/2013, tutti i files contenenti i documenti e le informazioni.

**Articolo 5**  
**RESPONSABILE DELLA VIGILANZA**

1.E' attribuito al Responsabile della Trasparenza il compito di vigilare sull'esatta osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 33/2013 e delle disposizioni del presente Regolamento.

2.Il Responsabile della Trasparenza è competente ad avviare il procedimento di verifica del rispetto della normativa di che trattasi, anche su segnalazione esterna al Comune. L'istruttoria è conclusa, entro quindici (15) giorni dalla data di avvio del procedimento o di ricevimento della segnalazione.

3.Nel caso si accerti una violazione per mancata comunicazione di un documento o di una informazione o per un inesatto adempimento, il Responsabile della Trasparenza invita il titolare interessato a regolarizzare il mancato o inesatto adempimento entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito.

4.Nella nota contenente il predetto invito deve essere espressamente contenuto l'avvertimento che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà la segnalazione dell'inadempienza all'ANAC ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 47, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

5.L'invito di cui ai commi 3 e 4 è inviato per conoscenza al Sindaco.

6.Qualora il titolare ottemperi esattamente e nel termine assegnato col predetto invito, il Responsabile della Trasparenza adotta un apposito provvedimento con cui ne dà atto, inviando detto provvedimento al titolare interessato ed al Sindaco.

7.Qualora il titolare non ottemperi in tutto o in parte al suddetto invito, il Responsabile della Trasparenza segnala all'ANAC le irregolarità riscontrate .

**Articolo 6**  
**INTEGRAZIONE E RETTIFICA DEI DOCUMENTI**

1.Nell'ipotesi in cui i documenti e le informazioni comunicati o pubblicati risultino, anche su segnalazione esterna al Comune, incompleti o errati in tutto o in parte, il Responsabile della Trasparenza invita il titolare interessato a provvedere alle integrazioni o rettifiche dovute ovvero a presentare le eventuali ragioni ostative all'accoglimento di tale invito, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito.

3.Qualora il titolare ottemperi esattamente e nel termine assegnato col predetto invito, il Responsabile della Trasparenza adotta un apposito provvedimento con cui ne dà atto, inviando detto provvedimento al titolare interessato ed al Sindaco.

3.Se il titolare non provvede, entro il termine di cui al comma 1, alle rettifiche o integrazioni richieste senza giustificare l'inosservanza del predetto invito, il Responsabile della Trasparenza segnala all'ANAC le irregolarità riscontrate .

**Articolo 7**  
**SANZIONI**

1.Le sanzioni previste dall'art. 47 del D. Lgs. 33/2013 e dal presente articolo sono irrogate in base alle disposizioni di cui al Capo I della legge 24/11/1981 n. 689, se ed in quanto compatibili, in particolare quelle di cui agli articoli 11, 14, 17 e 18.

2.Le eventuali violazioni agli obblighi di comunicare i documenti e le informazioni ovvero di integrarli o rettificarli a norma delle disposizioni di cui agli articoli 14, 47/comma 1 del D. Lgs. 33/2013, sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del titolare da un minimo di euro cinquecento (500,00) ad un massimo di euro diecimila (10.000,00).

3.Qualora il titolare interessato non si sia avvalso, a norma dell'art. 16, comma 1, della legge n. 689/1981, del pagamento in misura ridotta della predetta sanzione edittale, l'Autorità

amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni, a seguito di rapporto del presidente ANAC, applica con ordinanza-ingiunzione le sanzioni rispettivamente previste per le diverse fattispecie riportate nella seguente tabella:

| n. | violazioni   | sanzioni in euro   |
|----|--|--|
| 1  | Mancata comunicazione di tutti i documenti e le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 3. | cinquemila/00<br>(5.000,00)  |
| 2  | Per ogni documento o informazione di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 3 non comunicato.             | mille/00 (1.000,00)<br>sino ad un massimo<br>complessivo di<br>cinquemila/00<br>(5.000,00) |
| 3  | Per ogni documento o informazione di cui al comma 1 dell'art. 3 il cui contenuto sia reso falsamente.                          | tremila/00 (3.000,00)<br>sino ad un massimo<br>complessivo di<br>diecimila<br>(10.000,00)  |

4. Tutti i provvedimenti attinenti alla determinazione, alla comminazione ed alla riscossione delle sanzioni sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di questo Comune.

### **Articolo 8**

#### **PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

1. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 47 del D. Lgs. 33/2013 si delinea come segue:

a)-il Responsabile della trasparenza, in attuazione del potere di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsto dall'art. 14, comma 4, lett. g), D. Lgs. 150/2009, e anche ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 5, del D. Lgs. 33/2013, comunica ad ANAC le irregolarità riscontrate in relazione agli adempimenti di cui all'articolo 47 commi 1 e 2.

b)-l'ANAC, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e di controllo, d'ufficio o su segnalazione, sul rispetto degli obblighi di trasparenza, è il soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'art. 47, commi 1 e 2, del D. Lgs. 33/2013, provvedendo all'accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 della Legge 689/1981 ai fini del pagamento in misura ridotta (art. 16, Legge 689/1981).

c)-qualora non sia stato effettuato ad ANAC il pagamento in misura ridotta, il Presidente di ANAC, in base all'art. 19, comma 7, del D. L. 90/2014, ne dà comunicazione, con un apposito rapporto ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 689/1981, al Prefetto di Brescia nella sua qualità di Autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni per l'irrogazione della sanzione definitiva (art. 18, Legge 689/1981).

d)-il Prefetto di Brescia comunica al Presidente dell'ANAC l'esito della procedura sanzionatoria ed a questo Comune l'eventuale provvedimento sanzionatorio adottato anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 47, comma 1, del D. Lgs. 33/2013 nella sottosezione relativa agli organi di indirizzo politico.

### **Articolo 9**

#### **RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle fonti di diritto gerarchicamente superiori ed alle deliberazioni della ANAC.